

Figli nati fuori del matrimonio: inammissibile l'ordine al terzo di pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore dell'avente diritto

Tribunale di Mantova, 18 febbraio 2016. Pres. Mauro Bernardi, Est. Costanza Comunale.

Filiazione – Figli nati fuori del matrimonio – Ordine al terzo da parte del Giudice di pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente in favore dell'avente diritto - Inammissibilità – Applicabilità della disciplina stabilita in materia di divorzio

In considerazione del fatto che il legislatore, nel regolare la situazione giuridica dei figli nati al di fuori del matrimonio, ha inteso ispirarsi alla disciplina in materia di divorzio, la norma di cui all' art. 3 co. 2 della legge 10-12-2012 n. 219 deve essere interpretata nel senso che l'avente diritto può agire in via stragiudiziale nei confronti del terzo, secondo quanto previsto dall' art. 8 della legge n. 898/1970, senza necessità di ricorrere previamente al giudice, interpretazione questa che appare inoltre coerente con la perseguita finalità di deflazione del processo civile.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

R.G. 7139 /2015

TRIBUNALE DI MANTOVA
Prima SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da:
Dott. Mauro Pietro Bernardi PRESIDENTE
Dott. Alessandra Venturini GIUDICE
Dott.ssa Costanza Comunale GIUDICE REL.

letto il ricorso proposto da R. P., nata a C. (TP) il 14/11/1991, con cui si chiede di ordinare ad A.C.S. s.r.l., quale datore di lavoro dell'obbligato F. Q., il pagamento diretto dell'assegno mensile di € 300,00 da quest'ultimo dovuto quale contributo al mantenimento della figlia minore, C., stabilito con decreto del Tribunale di Busto Arsizio in data 05.04.2013-12.04.2013;

sentita la relazione del giudice relatore;

osservato che a sostegno della domanda l'istante ha evidenziato che, sebbene in base agli accordi intercorsi il padre della minore, nato a G. il 23.09.1990, si fosse obbligato a versarle la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, questi adempie in modo saltuario ed in misura inferiore rispetto a quanto pattuito;

osservato che né il datore di lavoro né il sig. Q. si sono costituiti in giudizio;

ritenuto applicabile il disposto dell'art. 3 comma 2 della L.219/2012, deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, come nel caso in esame;

considerato che in base a detta norma *“il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.”*;

rilevato che detta disposizione, ad una prima lettura, pare aver introdotto una modalità di tutela per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio diversa sia dall'istituto giuridico previsto in sede di separazione personale dei coniugi (156 c.c.) sia dall'istituto previsto in sede di divorzio, per cui non è più necessario l'intervento giurisdizionale, potendo l'avente diritto agire senza ordine del giudice;

ritenuto, tuttavia, che ad un attento esame della disposizione, tenuto conto della *ratio* ispiratrice della novella legislativa del 2012, che ha voluto eliminare ogni diversificazione giuridica tra figli nati da coppie coniugate e figli nati al di fuori del matrimonio, una soluzione di tal genere non andrebbe ad eliminare dette differenze, bensì a crearne altre, potendosi affermare che il figlio di genitori divorziati dispone di uno strumento di tutela più efficace rispetto al figlio di genitori *ex* conviventi; rilevato che gli altri strumenti di tutela di cui alla norma suindicata appaiono ispirarsi alla disciplina di cui alla legge 898/1970, per cui si ritiene più coerente e logico con l'intento del legislatore dare prevalenza al richiamo alle norme sullo scioglimento del matrimonio piuttosto che alla prima parte del disposto che prevede l'ordine del giudice;

ritenuto che detta soluzione interpretativa, affermata anche in altre pronunce di merito (cfr. sentenza Tribunale di Milano, sez. IX civ., decreto 24.4.2013), sia la più razionale, non solo alla luce della riforma legislativa in materia di filiazione, ma anche in applicazione dei principi ispiratori del processo civile, volti ad una snellezza dei procedimenti ed a una semplificazione mirante ad osservare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

ritenuto, quindi, che in ragione delle considerazioni svolte, nel caso in esame, l'ordine da parte del giudice non sia necessario, potendo l'avente diritto agire in via stragiudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 8 L.898/1970;

ritenuto che la peculiarità della questione e la natura del procedimento rendano congruo disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio;

visto l'art. 3, comma 2 L. 219/2012,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 18.02.2016

Il Presidente

dott. Mauro Pietro Bernardi